



## REGOLAMENTO SUL COTTIMO FIDUCIARIO

### TITOLO PRIMO PRINCIPI E COMPETENZE

#### Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il Regolamento-tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante "cottimo fiduciario" disciplina: La procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo; Richiama: La procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara; Le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario.

Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui alla parte II, Titolo I, Capo II, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., prescritti per prestazioni di pari importo affidate con ordinarie procedure di scelta del contraente.

Detto elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

#### **1) Sezione - Lavori**

L'elenco/albo delle imprese e delle ditte di fiducia relativo alla sezione "Lavori" è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle singole specializzazioni.

Le categorie di lavori di riferimento sono quelle di cui allegato A del D.P.R. n. 34/00.

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.

1. OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
2. OG9 IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA ( IMPIANTO FOTOVOLTAICI)
3. OG10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4. OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
5. OS3 IMPIANTI IDRICO SANITARIO
6. OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI METALLICI, VETROSI
7. OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
8. OS 8 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
9. OS24 VERDE E ARREDO URBANO
10. OS28 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO
11. OS30 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI.

Le imprese e le ditte verranno inserite nell'Albo per la categoria di opere di cui dimostreranno il

possesto dei requisiti nella misura richiesta dall'art. 28 del D.P.R.34/00 o mediante attestazione SOA, se in loro possesso.

## **2) Sezione - Servizi**

1. ASCENSORI
2. VERDE
3. NOLEGGI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE PER EDILIZIA
4. ELABORAZIONE DISEGNI COMPUTERIZZATI
5. FOTORIPRODUZIONE, ELIOGRAFIA
6. LEGATORIA,STAMPA, TIPOGRAFIA,COPISTERIA
7. GRAFICA PUBBLICITARIA
8. SERVIZI DI BONIFICA AMBIENTALE, DI ESPURGO, DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE
9. SERVIZI DI FACCHINAGGIO
10. ALTRI SERVIZI (NON SPECIFICATI NELL'ELENCO DI CUI SOPRA)

## **3) Sezione - Forniture**

1. MATERIALE DI CANCELLERIA
2. MATERIALE DI COSTRUZIONE CIVILI
3. MATERIALI PER IMPIANTI TECNICLOGICI E IMPIANTI IDRAULICI, TERMICI ED ELETTRICI
4. MATERIALI VETROSI
5. ARTICOLI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
6. SEGNALETICA PER UFFICI
7. MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO
8. MATERIALE E ATTREZZATURE PER VERDE E GIARDINAGGIO

### Articolo 2 Limitazioni

Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a € 150.000,00 oltre I.V.A.- Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per l'importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1. Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

L'albo è istituito al fine di rendere spedite le procedure per l'aggiudicazione di lavori nei casi disciplinati dal regolamento, per i lavori in economia, ed è formato da ditte che dimostrino di possedere adeguata capacità tecnica e finanziaria secondo le disposizioni di seguito statuite.

### Articolo 3 Competenze del R.U.P. per il cottimo

Il R.U.P procede all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo regolato dall'articolo 125 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12.

### Articolo 4 Competenze del Responsabile di settore

Ricevuto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il Responsabile di settore a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'art. 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo. Compete al dirigente, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrarre, nel rispetto

dell'art. 56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere: - il fine che si intende perseguire; - l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni, ecc.; - la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal regolamento dei contratti; - le modalità di scelta del contraente; - la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà. Divenuta esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all'espletamento della gara informale, come disciplinata nel successivo titolo. Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

## **TITOLO SECONDO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA**

### Articolo 5 Iscrizione all'albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'E.R.S.U. di Catania per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario regolato dalla L.R. 12 luglio 2011 n. 12. L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad €150.000,00 esclusa IVA.

### Articolo 6 Iscrizione all'albo

Sono iscritte, su istanza, all'albo le imprese: a) in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. ; b) iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura; c) cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione lavoro; d) non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1 lettera a), del decreto del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, ridotti del 50%. I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegate al D.P.R. 34/2000) risultanti dall'attestazione S.O.A.. I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegate al D.P.R. 34/2000) risultanti dal certificato dell'albo artigiani. I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritte per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegate al D.P.R. 34/2000) risultanti dai certificati della C.C.I.A.A. e del registro prefettizio. I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. e devono presentare dichiarazione dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare ridotto del 50%;

### Articolo 7 Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico dell'Ente, entro la data prevista dall'apposito bando, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere, esplicitamente le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione tratte dall'elenco delle declaratorie allegate al D.P.R. 34/2000, ed attestare, in riferimento alla stessa impresa: a) il possesso della capacità di

contrarre con la P.A.; b) la non sussistenza delle cause di decadenza , di divieto o di sospensione di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490; c) la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d) che non sono state commesse infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; e) che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici; f) che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; g) che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

## Articolo 8

### Documentazione da allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti: 1) attestazione SOA, ovvero certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Inoltre certificato dell'albo artigiani - oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione; 2) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato; 3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo; 4) certificato generale del casellario giudiziale relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:- - per tutti i direttori tecnici; - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società accomandita semplice; - per tutti i componenti di società, nel caso di società in nome collettivo; - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n°575 e successive modifiche ed integrazioni.

## Articolo 9

### Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo. Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 12, assegnando 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione. La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio e al sito Web dell'Ente. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile. L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34. I gruppi di categorie saranno predeterminati e resi note nel bando che pubblicherà l'istituzione dell'albo e la sua compilazione .

## Articolo 10 Effetto dell'iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo non ha effetto permanente, ma viene aggiornato con cadenza annuale. Le domande di iscrizione devono essere presentate, previo avviso da parte dell'Ente pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web per giorni 30 dal 1° al 30 Novembre, dagli interessati dal 1° al 31 Dicembre di ogni anno. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la persistenza dei requisiti di iscrizione, all'uopo il responsabile della tenuta dell'albo procederà, come previsto dalla vigente normativa, a delle verifiche a campione. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti di cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 11 del presente regolamento.

## Articolo 11 Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa, (per un periodo non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei) quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento 2) siano in corso procedimenti penali relativi al delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1926, n° 1423; 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori; 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con stazione appaltante; 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori; 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivanti dei rapporti di lavoro; 7) in osservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente articolo 9. Nel caso di cui al numero 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali a uno o più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. Il provvedimento adottato nei casi dei numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

## Articolo 12 Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi : 1) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo; 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa; 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 5) domanda di cancellazione all'albo; 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 6) e 7) dell'articolo precedente. 7) Mancato riscontro o invio di offerta a seguito invito, per tre volte consecutive;

Articolo 13  
Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I procedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono proceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue controdeduzioni. Il responsabile del settore tecnico provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati. a) l'oggetto del procedimento promosso; b) i fatti e gli addebiti contestati; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; e) il termine per poter presentare deduzioni; f) il termine per la conclusione del procedimento; g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

**TITOLO TERZO**  
**PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**

Articolo 14  
Partecipazione alle gare ufficiose

Il RUP interessato deve formulare ad oltre cinque di tale imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata o fax.

L'invito di cui al comma precedente non può essere rivolto nel corso dell'anno solare ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di questo Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 15  
Contenuto della "Lettera Invito"

La lettera di invito, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare: a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) Luogo di esecuzione; c) Natura ed entità dei lavori da effettuare; d) Modalità di finanziamento e di pagamento; e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione; f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse; g) Data, ora e luogo della loro apertura; h) Condizioni e requisiti per poter partecipare; i) Documenti da presentare e relativa modalità; j) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;

Articolo 16  
Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente: · Possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una SOA; · Iscrizione da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; · Iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al Registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione di lavoro; · Iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di

cui alle lettere a), b) e c), a condizioni che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 50% dell'importo del contratto da stipulare. Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla legge regionale 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore ad € 150.000,00. L'importo complessivo di € 150.000,00 è comprensivo dei lavori già affidati e dell'importo di quelli da affidare.

#### Articolo 17 Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, I° comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

#### Articolo 18 L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenenti i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione. Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara. L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasione o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto. Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

#### Articolo 19 Celebrazione della gara

Le gare informali sono presiedute dal Dirigente del settore. Fanno parte inoltre della commissione un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale dal segretario verbalizzante dell'Ente.

#### Articolo 20 Verbale di gara e aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dell'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte del dirigente con raccomandata A.R. o notifica. In assenza di rilievi o contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene

definitivo. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

#### Articolo 21 Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del servizio interessato per gli appalti di lavori pubblici, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale. All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia, la cauzione, le ricevute dei versamenti per diritti e spese, tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito. Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per i lavori di importo fino a 15.000 Euro. Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio. L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione bolli, riproduzioni, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto. La cauzione definitiva è dovuta negli importi e nei modi previsti dall'articolo 30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02, tranne per importi contrattuali inferiori ad Euro 15.000,00 sempre che il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione.

#### Articolo 22 Stipula contratto

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

### **TITOLO QUARTO NORME FINALI**

#### Articolo 23 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti.